



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI AGLIE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27..... del ..26/9/2024

In vigore dal27/10/2024.....

INDICE

Art. 1 - Istituzione della commissione consultiva comunale per l'agricoltura

Art. 2 - Composizione della commissione

Art. 3 - Elezione dei componenti espressione del Consiglio comunale

Art. 4 - Costituzione della commissione

Art. 5 - Funzionamento della commissione

Art. 6 - Rispetto del regolamento

Art. 7 – Pubblicità

Art. 8 – Casi non previsti dal presente Regolamento

Art. 9 – Rinvio dinamico

Art. 1 - Istituzione della commissione consultiva comunale per l'agricoltura

1. È istituita la Commissione consultiva comunale per l'agricoltura, prevista dall'art. 3 bis della Legge Regionale del 22.01.2019, n° 1, introdotto dall'art. 7, comma 1, della Legge regionale n° 3 del 09/03/2023.

2. La commissione consultiva comunale per l'agricoltura svolge i compiti previsti dalla legge regionale 12/10/1978, n. 63 e s.m.i. e delle altre specifiche disposizioni di leggi in materia agricola e foreste.

2. La commissione può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, nonché di usufruire in tale materia del contributo tecnico delle associazioni di categoria, al fine di sviluppare un franco, continuo e costruttivo confronto attorno e per la soluzione dei problemi del settore e per migliorare le condizioni economiche e socioculturali degli operatori del comparto.

Art. 2 - Composizione della commissione

1. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco ed è così composta:

- a) il Sindaco od un Assessore da lui delegato che la presiede;
- b) due Consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale, di cui uno di espressione della minoranza;
- c) un rappresentante, imprenditore agricolo, designato di comune accordo dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello territoriale;
- d) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente, espressione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli più rappresentative a livello territoriale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali.

2. In caso di mancata designazione di uno o entrambi dei componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, ovvero nelle more della loro designazione, la commissione può comunque validamente essere costituita e funzionare.

3. In caso di designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. c) e d) successiva alla costituzione della commissione questa è integrata, con apposito decreto sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione della designazione.

4. Alle sedute della Commissione possono partecipare componenti esterni scelti dalla commissione stessa in qualità di esperti.

5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Art. 3 - Elezione dei componenti espressione del Consiglio comunale

1. Entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale (termine ordinatorio), salvo quanto previsto dal comma 4, si procede all'elezione dei componenti consiliari effettivi o supplenti della commissione, con il sistema del voto limitato a schede segrete: ciascun consigliere comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione del Consigliere della maggioranza che abbia ottenuto la seconda cifra elettorale allo scrutinio, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Con votazione separata e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla elezione dei membri supplenti.
4. Su proposta del Sindaco e con l'accordo di tutti i capigruppo consiliari, è ammessa, in alternativa a quanto previsto dai commi da 1 a 3, la votazione palese su una proposta di candidati composta da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza designati dai capigruppo consiliari quali componenti effettivi e da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza designati dai capigruppo consiliari quali componenti supplenti.
5. In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), effettivo o supplente, anche per dimissioni dalla commissione in questione, si provvede a rinnovare l'elezione per l'individuazione del nuovo componente effettivo o supplente, secondo quanto previsto dai commi precedenti.
6. L'elezione deve essere effettuata con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
7. I membri supplenti partecipano alle sedute della commissione con diritto di voto, in caso di assenza o impedimento del corrispondente membro effettivo.
8. In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e d), nelle more della loro nuova designazione, la commissione può comunque validamente continuare a funzionare.
9. I membri scaduti sono rieleggibili.
10. La commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.
11. I componenti che non presenziano ai lavori della commissione, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, sono considerati decaduti a tutti gli effetti senza ulteriori formalità. L'accertamento di tali condizioni e la dichiarazione di decadenza spetta al Sindaco.

Art. 4 - Costituzione della Commissione

1. La commissione si riunisce di norma una volta l'anno a richiesta del presidente, e comunque in caso di necessità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa convocazione anche orale da parte del Presidente.

2. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco o suo assessore delegato.
3. Le sedute della commissione non sono pubbliche, possono intervenire alle stesse, eventuali esperti di cui al precedente art. 2, comma 4, invitati dalla commissione, e dipendenti dell'ente la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
4. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Le votazioni avvengono con votazione palese.

Art. 5 - Funzionamento della commissione

1. La commissione, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
2. Le riunioni della Commissione possono avvenire sia in presenza presso la sede municipale che in forma telematica. La scelta della modalità di riunione rientra nelle prerogative del Presidente.
3. Le sedute in forma telematica si tengono mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (per esempio personal computer, telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. Le sedute sono valide in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale ed è stabilita convenzionalmente presso la sede comunale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, in audio e video. Il Presidente accerta la presenza dei componenti della Commissione mediante appello nominale all'inizio di seduta. Le sedute, dopo l'appello nominale da parte del Presidente, sono dichiarate valide dallo stesso. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello. Le sedute non sono soggette a registrazione. Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audiovisivo garantisca al Presidente la possibilità di accertare l'identità dei componenti della commissione che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione e di constatare e proclamare i risultati della votazione, e che consenta a tutti i componenti di intervenire alla discussione, di visualizzare documenti condivisi e di votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Delle riunioni è redatto apposito verbale che viene rimesso alla segreteria del comune per la sua protocollazione e conservazione agli atti.

Art. 6 - Rispetto del regolamento

1. I componenti della Commissione che non si attengono alle disposizioni del presente regolamento, previo richiamo scritto, possono essere esclusi dalla Commissione con apposita comunicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle specifiche disposizioni di legge emanate in materia.

Articolo 7 - Pubblicità

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 8 - Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali in materia.

Articolo 9 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.